



Sicurezza Sul Lavoro

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

Ai sensi dell'Art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Scuola	Matteo Ripa
Dirigente Scolastico	Prof.ssa Daniela Natalino
Sede.	Piazza Matteo Ripa Eboli

Firma del documento per presa visione

Dirigente Scolastico


Nominativo: Prof.ssa Daniela Natalino

Firma: _____

Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP)

Nominativo: Dott.Federico Maiolo architetto

Firma: _____



Addetto al servizio di Prevenzione Protezione

Nominativo: Morrone Maria Grazia

Firma: _____

Coordinatore dell'emergenza

Nominativo: Prof.Damiano della Rocca

Firma: _____

Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Nominativo: Morrone Mariagrazia

Firma: _____

Premessa

Il **Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti - DUVRI** viene redatto in conformità alle direttive del D. Lgs. 81/08, e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.), ed indica le misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze nell'esecuzione dei lavori affidati in appalto, o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Questo documento viene redatto dal datore di lavoro committente e deve essere allegato al contratto di appalto o d'opera.

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere (art. 26 del D.Lgs.81/2008):

- La cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- La coordinazione degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Prima dell'affidamento dei lavori occorre:

- Verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice, attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato.
- Autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi relativamente al possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale.

La valutazione dei rischi riguarda tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli legati allo stress lavoro-correlato, quelli che riguardano le lavoratrici in stato di gravidanza, quelli connessi alle differenze di genere, all'età ed alla provenienza da altri Paesi.

Contenuti minimi del DUVRI

Il DUVRI redatto a conclusione della valutazione dei rischi deve avere data certa e contenere (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008):

- Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- L'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- L'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- L'individuazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- L'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

Il DUVRI verrà modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara.

La normativa vigente per la valutazione dei rischi interferenti

Di seguito si riportano:

- L'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- Le novità apportate dal decreto Legge 69/2013 (Decreto del Fare)

Art. 26 del Testo Unico e s.m.i.

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

- a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
 - 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal

rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del Codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della Legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro .

Le novità del Decreto del Fare

Il cosiddetto "Decreto del Fare", Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98), modifica l'art. 26 introducendo ai commi 3 e 3 bis le seguenti innovazioni:

1. Previsione dell'incaricato (comma 3):

in alternativa al DUVRI, il DLC potrà individuarlo, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico; la Norma ha l'obiettivo di tramutare un adempimento spesso meramente formale (il DUVRI) in adempimento sostanziale attraverso l'individuazione di una figura in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali tipiche di un preposto, che conosca e sia presente sul luogo di lavoro e, pertanto, sia in grado di intervenire efficacemente al fine di scongiurare possibili rischi da interferenze, nell'azione di cooperazione e coordinamento.

2. Esonero dall'obbligo di redazione del DUVRI o dalla misura alternativa di cui sopra (comma 3 bis):

relativamente all'affidamento di servizi di natura intellettuale (es.: consulenti, tecnici interpellati per la redazione di progetti, ecc.), alle mere forniture di materiali o attrezzature (in quanto non generano interferenze da gestire tra attività lavorative), ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi di incendio di livello elevato o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. 81/08 e s.m.i.. Per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

In caso di attività a basso rischio infortunistico il DUVRI potrà essere sostituito dall'individuazione dell'incaricato; in tali contesti, questi potrà quindi sovrintendere anche ad attività di rilevante importanza, in termini di durata temporale e di lavoratori impegnati, anche se di durata superiore ai cinque uomini-giorno.

Descrizione dell'opera

Adeguamento funzionale , sismico e impiantistico della palestra dell' istituto Matteo Ripa

Anagrafica

Comune di	Eboli
(prov.)	Salerno
Via	Piazza Matteo Ripa
n.civico (se presente)	
CAP	84025
Città	Eboli
Inizio Lavori	28/12/2023
Fine Lavori	26/04/2024
Titoli abilitativi	Delibera di Giunta Comunale 230 del 02/11/2023

Imprese esecutrici

Dati generali dell' impresa che realizza l'opera.

Dati generali dell'impresa esecutrice

Ragione Sociale	Euro Appalti Srl
Datore di Lavoro	Sig. Massimo Avallone
Partita Iva / Codice Fiscale	03059580658
Sede legale	Campagna
Via	Provinciale
n.	33
CAP	84022
Città	Campagna
Tel	3355823064
Fax	
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP)	
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)	
Medico Competente	
Responsabili delle emergenze:	
Responsabile Prevenzione Incendi	
Responsabile Evacuazione	
Responsabile Primo Soccorso	

Responsabili del cantiere e della sicurezza

Committente dei lavori	Comune Di Eboli
Progettista	Sea Studio Tecnico Associato - Arch. Giuseppina Cammarota
Responsabile dei Lavori	Ing.Gaetano Cerruti
Direttore dei Lavori	Arch. Giuseppe di Carlo
CSP - Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione	Arch. Giuseppina Cammarota
CSE – Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione	Ing Saverio De Caro
Responsabile unico del procedimento	Ing.Gaetano Cerruti

Analisi dei Rischi Interferenti e individuazione delle misure di prevenzione e protezione

I Rischi da interferenze sono divisi in due tipologie : rischi generali e rischi specifici.

Rischi generali da interferenze.

Rischi generali sono rischi presenti in tutte le attività connesse all'esecuzione di appalti all'interno dell'edificio scolastico.

Sono dunque rischi che prescindono dalla specificità dei lavori, ma che rivestono carattere di generalità.

Riguardano in particolare le operazioni di trasporto, smaltimento rifiuti e gestione delle emergenze.

Rischi specifici da interferenze, riguardano l'attività oggetto dello specifico appalto e interessano solo l'impresa esecutrice dei lavori

Servizio di trasporto e consegna:

consegna del materiale presso la sede scolastica

allestimento cantiere:

allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi.

Servizio di asporto imballaggi:

il trasporto all'esterno del luogo di montaggio di eventuali rifiuti/e o imballaggi non più indispensabili.

Potrebbero verificarsi, inoltre rischi derivanti da :

- esecuzione del servizio oggetto di appalto durante l'orario di lavoro del personale della scuola e degli studenti;
- compresenza di lavoratori di altre ditte che eseguono lavorazioni per conto della stessa scuola o per altri committenti,
- movimento/transito di mezzi
- probabile interruzione di fornitura di energie elettrica,
- utilizzo di attrezzature/macchinari di proprietà della scuola;
- rischio di scivolamenti (pavimenti, scale, piani inclinati, rampe ecc.)
- possibile utilizzo dei servizi igienici della scuola.

Rischi da interferenze.

Di seguito vengono elencate le disposizioni generali a cui l'impresa esecutrice dei lavori deve attenersi.

- **- I lavori possono essere eseguiti nel rispetto delle ore d'ingresso e di uscita degli alunni della scuola : dalle ore 8,00 – alle ore 14,10.**
- **Abbattimento dei rumori durante le ore di lezione**
- Prima di accedere alle aree interessate dell'intervento, occorre concordare con il referente della scuola le tempistiche e le modalità di effettuazione delle attività di formalizzare il verbale di riunione e le misure di prevenzione e protezione concordate.
- Tutto il personale dell'impresa deve esporre per tutto il periodo di permanenza nella scuola la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le sue generalità e l'indicazione del datore di lavoro (ai sensi dell'art.6 L.123/07).
- E' fatto obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli, dispositivi, emergenza)
- E' vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quella interessate dai lavori;
- Non si devono ingombrare le vie di fuga con attrezzature e materiali vari.
- È rigorosamente vietato depositare anche solo momentaneamente in prossimità delle uscite di emergenza qualsiasi oggetto, mezzo o materiale.
- Non si devono lasciare nelle aree di lavoro attrezzature incustodite che possono costituire fonte di pericolo, se non dopo averle messe in sicurezza.
- Non si devono spostare, occultare o togliere i presidi e la segnaletica di sicurezza, se non in caso di assoluta necessità e solo dopo avere sentito il referente della scuola.
- **Qualora si renda necessario l'uso di fiamme libere o attività che presentino rischi per l'incolumità della popolazione scolastica , l'impresa informa preventivamente il referente della scuola al fine di individuare le misure di prevenzione e protezione necessarie per l'eliminazione o la riduzione del rischio.**
- È severamente vietato fumare in tutti i locali della scuola.
- L'impresa ha l'obbligo di ridurre l'eventuale emissione dei rumori nei limiti compatibili con l'attività scolastica. Così come deve essere ridotto al minimo l'emissione di polveri, avendo cura di realizzare idonee barriere anti polvere al fine di evitare la presenza di polveri negli ambienti scolastici.
- L'impresa dovrà utilizzare, per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto esclusivamente macchine o attrezzature di sua proprietà conformi alla vigente Norma di legge e buona tecnica.
- L'area di cantiere e i percorsi devono attenersi come dalla planimetria allegata al PSC redatta dal CSP.

- Qualora ci dovrebbe essere una variante dei lavori, ai fini della sicurezza va comunicata al D.S
- Qualora l'impresa affidataria sub affida i lavori ad un'altra impresa deve comunicare il nome dell'impresa al D.S.

Approvazione del Documento

Eboli -----

Per Presa Visione e accettazione

Il Dirigente scolastico
Prof ssa Daniela Natalino

Il Legale Rappresentante dell'impresa.
Sig. Massimo Avallone

Il Responsabile dei Lavori
Ing. Gaetano Cerruti
